



Regolamento per la nomina ed il funzionamento delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di appalto, aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

(Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17.07.24)

SOMMARIO

- art. 1 – Oggetto
- art. 2 – Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici
- art. 3 – Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici
- art. 4 – Criteri e modalità di selezione dei Commissari
- art. 5 – Compensi
- art. 6 – Determinazione dei compensi
- art. 7 – Funzionamento della Commissione Giudicatrice
- art. 8 – Disposizioni finali
- art. 9 – Pubblicazione ed entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle Commissioni Giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e dei principi di economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa;
2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 93, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 2

Composizione e nomina delle Commissioni Giudicatrici

1. La Commissione è composta da un numero di componenti pari a tre, esperti nelle aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento;
2. La Commissione sarà individuata attraverso l'adozione di un apposito provvedimento di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, all'esito del sorteggio secondo le modalità previste dall'art. 4.3;
3. La costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
4. Il provvedimento di nomina dei componenti esterni della commissione giudicatrice ne determina il compenso secondo quanto stabilito agli articoli seguenti, stabilendo il termine per l'espletamento dell'incarico;
5. Alla Commissione Giudicatrice, che opera secondo le disposizioni del Codice dei Contratti e della lex specialis di gara, è demandato il procedimento di valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte (tecnica ed economica), compresa la loro congruità. La Commissione, se richiesto, svolgerà, altresì, funzioni di supporto al RUP nella valutazione dell'anomalia dell'offerta;
6. I membri delle Commissioni Giudicatrici svolgono i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del Codice di Comportamento e devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'incarico espletato;
7. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione;
8. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata, prima della definitiva aggiudicazione, al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari.

Articolo 3

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti e del segretario della commissione giudicatrice

1. Non possono far parte delle Commissioni Giudicatrici:
 - a) coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse, rapporto di coniugio, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti delle imprese partecipanti alla procedura;
 - b) coloro i quali sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
 - c) coloro i quali nel biennio precedente rispetto alla data della determinazione a contrarre relativa alla gara, hanno rivestito cariche pubbliche;

- d) coloro i quali si trovino nelle cause di esclusione previste dall'articolo 51 del Codice di procedura civile;
 - e) coloro che hanno, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla loro imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o concessione;
 - f) coloro che, in qualità di membri delle Commissioni Giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
 - g) coloro che hanno svolto o che devono svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto di affidamento di che trattasi.
2. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o concernente ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile, dei commi 5 lett. a), b), c) dell'art. 93 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001, nonché secondo quanto previsto dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Associazione;
 3. La verifica delle cause di incompatibilità e degli obblighi di astensione è demandata al RUP, che provvederà ad acquisire le relative dichiarazioni sostitutive da parte dei commissari.

Articolo 4

Criteria e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni Giudicatrici

1. I Commissari sono individuati tra il personale interno all'Associazione con la qualifica di quadro e dirigenti, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
2. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze di carattere oggettivo indicate nel provvedimento di nomina, si procederà alla selezione di esperti esterni, con almeno cinque anni di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nell'ambito del settore cui si riferisce l'oggetto del contratto da affidare;
3. I Commissari esterni verranno scelti tra coloro che risultano iscritti nell'Albo dei Commissari di gara dell'Associazione in base ai curricula presentati. Dovrà essere, inoltre, assicurata la rotazione tra gli esperti.
4. Il Presidente della Commissione sarà individuato per singola procedura, attraverso la richiesta di un nominativo presso l'Ordine Professionale più confacente allo specifico settore oggetto dell'affidamento, che provvederà alla designazione di un professionista con esperienza in gare d'appalto, cui affidare l'incarico;
5. I componenti esterni della Commissione sono individuati per singola procedura, secondo un criterio di rotazione. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell'espletamento delle procedure, i commissari, diversi dal Presidente, sono scelti mediante sorteggio, dopo la data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all'Albo istituito dall'Associazione. Non è possibile conferire la nomina a coloro i quali sono stati già nominati nelle precedenti quattro commissioni di gara;

Articolo 5

Compensi dei componenti delle Commissioni Giudicatrici e del seggio di gara

1. Nessun compenso è dovuto al personale interno componente la commissione, nel rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione;

2. Il compenso previsto per i commissari per l'espletamento di tutte le operazioni di gara (apertura ed esame busta amministrativa – apertura ed esame busta tecnica – apertura ed esame busta economica) fino alla proposta di aggiudicazione, indipendentemente dalle sedute svolte, e dal valore dell'appalto, è forfettizzato e correlato al numero dei partecipanti (vedi art. 6). Il compenso spettante al Presidente è superiore del 5% rispetto a quello degli altri commissari;
3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Articolo 6

Determinazione dei compensi per gli appalti di servizi da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Per la determinazione dei compensi previsti per i Commissari di gara esterni, si farà riferimento al precedente art. 5, e sarà così definito:

Compenso minimo fisso per gare fino a 3 concorrenti	Compenso aggiuntivo per gare oltre 3 concorrenti	Massimo dei compensi
€ 500,00	€ 100,00	€ 2.500,00

Il compenso, di cui alla presente tabella, è da intendersi oltre IVA e R.A. se previste.

N.B. Il compenso aggiuntivo di € 100,00, è da intendersi per ciascun concorrente dal IV° in poi, fino al raggiungimento del compenso massimo.

Articolo 7

Funzionamento della Commissione Giudicatrice

1. La Commissione adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri;
2. Qualora un componente della Commissione sia assente per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; nel caso in cui l'assenza sia causata da un oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente;
3. La Commissione di gara redige, con tempestività e completezza, il processo verbale della gara, che si conclude con la proposta di aggiudicazione;
4. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Ente, i quali dovranno assicurare piena collaborazione;
5. Il documento relativo alla proposta di aggiudicazione, con tutti i verbali delle sedute di commissione, devono essere tempestivamente inviati al RUP, che curerà gli adempimenti successivi.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto espressamente, si rinvia alle norme vigenti in materia;
2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e pertanto è fonte di responsabilità

- disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni;
3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

Articolo 9

Pubblicazione

Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Associazione, sezione Trasparenza;